



Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 ottobre 2007¹ sul registro di commercio è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 933 capoverso 2, 943 e 950 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)²;
visto l'articolo 102 lettera a della legge del 3 ottobre 2003³ sulle fusioni (LFus),

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'organizzazione della tenuta del registro di commercio;
- b. la struttura, il contenuto, e gli effetti giuridici del registro di commercio;
- c. la comunicazione elettronica con le autorità del registro di commercio;
- d. la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di enti giuridici;
- e. la comunicazione di informazioni e la consultazione del registro di commercio.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *impresa*: un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno;

¹ RS 221.411

² RS 220

³ RS 221.301

- b. *domicilio legale*: l'indirizzo proprio o quello di un altro (indirizzo c/o) presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede con le indicazioni seguenti: la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il nome del luogo.

Art. 3 Uffici del registro di commercio

L'organizzazione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata e prendono provvedimenti per prevenire i conflitti d'interesse.

Art. 4 cpv. 3

Abrogato

Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

² L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche:

- a. emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali;
- b. verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;
- c. svolgere le ispezioni;
- d. richiedere i provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2;
- e. interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali.

³ Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC.

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 5a Informazione reciproca delle autorità di vigilanza sulla loro attività di vigilanza

¹ Le autorità cantonali di vigilanza presentano all'UFRC un rapporto annuale sulla loro attività, in particolare sui risultati delle ispezioni e le misure adottate.

² L'UFRC presenta all'autorità cantonale di vigilanza competente un rapporto sui risultati delle ispezioni.

Art. 9 cpv. 4

⁴ Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato.

Art. 10 *Deroghe*

Non soggiacciono alla pubblicità del registro commerciale secondo l'articolo 936 CO:

- a. il numero di assicurato AVS;
- b. la corrispondenza relativa a un'iscrizione;
- c. le copie dei documenti d'identità;
- d. le copie dei documenti di cui all'articolo 62.

Art. 11 cpv. 4

Abrogato

Art. 12 *Offerta elettronica*

Gli statuti, gli atti di fondazione, gli altri documenti giustificativi e le notificazioni, resi gratuitamente accessibili in Internet non devono essere legalizzati dall'ufficio del registro di commercio.

*Titolo prima dell'art. 13***Capitolo 7: Banche dati centrali***Art. 13* *Ricerche su ditte e nomi*

¹ Su domanda, l'UFRC svolge ricerche scritte su ditte e nomi di enti giuridici nella banca dati centrale degli enti giuridici secondo l'articolo 928b CO.

² Mette a disposizione la piattaforma Internet Regix per la registrazione completamente elettronica dei mandati di ricerca.

Art. 14 *Indice centrale delle ditte (Zefix)*

¹ I dati degli enti giuridici accessibili gratuitamente in Internet secondo l'articolo 928b capoverso 2 CO possono essere consultati mediante la piattaforma Internet Zefix o un'interfaccia tecnica. Questi dati non esplicano effetti giuridici.

² L'UFRC può mettere a disposizione del pubblico per utilizzo gratuito i dati degli enti giuridici attivi necessari alla loro identificazione contenuti nella banca dati centrale degli enti giuridici.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può determinare:

- a. quali dati devono figurare nella banca dati centrale degli enti giuridici;

- b. quali dati della banca dati centrale degli enti giuridici sono pubblici;
- c. il contenuto delle raccolte di dati ai quali le autorità possono avere accesso;
- d. le condizioni e le modalità di accesso alle raccolte di dati.

Art. 14a Banca dati centrale delle persone

¹ L'UFRC è responsabile per la concessione dei diritti di registrazione e di trattamento dei dati nella banca dati centrale delle persone e per la protezione e la sicurezza dei dati di questa banca dati.

² Gli uffici del registro di commercio sono responsabili in particolare della registrazione e del trattamento tecnicamente qualificati e corretti dei dati e provvedono all'allineamento dei dati del registro cantonale con quelli di altri registri pubblici.

Titolo prima dell'art. 15

Titolo 2: Procedura d'iscrizione

Capitolo 1: Notificazione e documenti giustificativi

Sezione 1: Notificazione

Art. 15 e titolo prima dell'art 16

Abrogati

Art. 16 cpv. 3

³ Le notificazioni elettroniche devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 12b e 12c.

Art. 17 cpv. 1 e 2

¹ La notificazione è effettuata da una persona autorizzata ad amministrare o a rappresentare l'ente giuridico interessato o da terzi con procura. La procura è firmata da un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione autorizzato a rappresentare l'ente giuridico con firma individuale ed è allegata alla notificazione come documento giustificativo.

² Le seguenti iscrizioni possono inoltre essere notificate dalle persone interessate:

- a. la cancellazione dei membri degli organi o dei poteri di rappresentanza (art. 933 cpv. 2 CO);
- b. la modifica dei dati personali secondo l'articolo 119;
- c. la cancellazione del domicilio legale secondo l'articolo 117 capoverso 3.

Art. 18 cpv. 1 e 3bis

¹ La notificazione deve essere firmata dalle persone di cui all'articolo 17.

^{3bis} Se una persona straniera firma una notificazione e non dispone di un passaporto o di una carta di identità validi o se il documento presentato è illeggibile, la sua identità può essere verificata sulla base della carta di soggiorno svizzera in corso di validità.

Titolo prima dell'art 20

Sezione 2: Documenti giustificativi

Art. 21 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se non dispone di un passaporto o di una carta di identità validi o se il documento presentato è illeggibile, l'identità di una persona fisica con cittadinanza straniera può essere verificata sulla base della carta di soggiorno svizzera in corso di validità.

Art. 24a cpv. 4

⁴ Eventuali copie dei documenti di identità sono archiviate con la corrispondenza. Possono essere distrutte non appena l'iscrizione della persona fisica nel registro giornaliero è giuridicamente efficace.

Art. 24b cpv. 2

² Nel registro di commercio sono inoltre iscritti i seguenti dati:

- a. eventuali nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d'arte, cognomi d'affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata;
- b. il Comune politico del luogo di domicilio o, in caso di domicilio all'estero, la località e lo Stato;
- c. se del caso, il numero personale già assegnato e non significativo della banca dati centrale delle persone.

Art. 26 Termine

Se per l'iscrizione nel registro di commercio è previsto un termine, quest'ultimo è reputato osservato se la notificazione e i documenti giustificativi richiesti sono conformi ai requisiti legali e:

- a. sono consegnati all'ufficio del registro di commercio o, all'indirizzo di questo, alla Posta Svizzera l'ultimo giorno del termine previsto; o
- b. è stato confermato al mittente che la notificazione elettronica e i documenti giustificativi in forma elettronica necessari sono stati ricevuti al più tardi l'ultimo giorno del termine previsto.

Art. 27 Rettificazione

L'ufficio del registro di commercio rettifica, su domanda o d'ufficio, i propri errori di redazione e di trascrizione. La rettificazione deve essere designata come tale e figurare nel registro giornaliero.

Art. 28 Complemento

D'ufficio o su domanda l'ufficio del registro di commercio iscrive a posteriori i fatti notificati e documentati che non ha iscritto per errore. Il complemento deve essere designato come tale e figurare nel registro giornaliero.

Art. 29a Set di caratteri

Le iscrizioni nel registro di commercio sono effettuate con il set di caratteri ISO 8859-15⁴.

Art. 34 e 36

Abrogati

Art. 37 cpv. 2

² Se è già stato attribuito all'ente giuridico, il numero d'identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.

Art. 39 cpv. 4 primo periodo

⁴ Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. ...

Art. 40 cpv. 2

² Se è già stato attribuito all'ente giuridico, il numero di identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.

⁴ ISO/IEC 8859-15, 1999, tecnologia dell'informazione – insiemi di caratteri codificati ad otto bit byte singolo - parte 15: latino-9. La norma può essere consultata e ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch. È anche consultabile sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (www.iso.org).

Art. 42 cpv. 3 lett. b

³ In caso di scioglimento della società l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- b. la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;

Art. 43 cpv. 1 lett. h

Abrogata

Art. 44 lett. g n. 4

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

- g. la constatazione dei promotori che:
4. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 46 cpv. 2 lett. g e cpv. 3 lett. d

² Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- g. *Abrogata*

³ Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante capitale proprio, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti:

- d. in caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, la relazione di revisione di un revisore abilitato.

Art. 47 cpv. 2 lett. e

² L'atto pubblico sulle constatazioni del consiglio d'amministrazione e sulla modifica dello statuto accerta che:

- e. che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 49 cpv. 3

³ L'iscrizione nel registro di commercio contiene la data della deliberazione dell'assemblea generale in merito alla modifica dello statuto.

Art. 51 cpv. 3

³ L'iscrizione nel registro di commercio contiene la data della deliberazione dell'assemblea generale in merito alla modifica dello statuto.

Art. 54 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 lett. e

¹ Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

f. *Abrogata*

² L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti:

- e. la dichiarazione che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 63 cpv. 3 lett. c

³ L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- c. la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;

Art. 69 cpv. 2 lett. e

² Se a un amministratore sono revocati i diritti di gestione e di rappresentanza, l'iscrizione nel registro di commercio contiene:

- e. la ditta modificata, in quanto debba essere adeguata.

Art. 71 cpv. 1 lett. i

Abrogata

Art. 72 lett. e n. 5

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

- e. la constatazione dei promotori che:
 - 5. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;

Art. 74 cpv. 2 lett. f

Abrogata

Art. 75 cpv. 2 lett. f

² L'atto pubblico concernente le constatazioni dei gerenti e la modifica dello statuto constata che:

- f. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;

Art. 84 cpv. 1 lett. g e 86

Abrogati

Art. 90 cpv. 3

³ Se è già stato attribuito all'ente giuridico, il numero d'identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.

Art. 95 cpv. 1 lett. o e cpv. 2

¹ L'iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:

- o. se si tratta di una fondazione ecclesiastica o di famiglia, tale fatto va menzionato.

*² Abrogato**Art. 106 cpv. 3*

³ Se è già stato attribuito all'ente giuridico, il numero d'identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.

Art. 116 cpv. 3 lett. a e c

³ Il numero di identificazione delle imprese di un ente giuridico cancellato non può essere riassegnato. Il preesistente numero d'identificazione delle imprese viene riassegnato, quando:

- a. un ente giuridico cancellato è nuovamente iscritto nel registro di commercio su ordine del tribunale;
- c. una ditta individuale cancellata è iscritta d'ufficio nel registro di commercio nell'ambito di una procedura.

Art. 117 Sede, domicilio legale nonché altri indirizzi

¹ Come sede è iscritto il nome del Comune politico.

² È inoltre iscritto il domicilio legale conformemente all'articolo 2 lettera b.

³ Se un ente giuridico dispone di un indirizzo c/o come domicilio legale, alla notificazione per l'iscrizione deve essere allegata una dichiarazione del domiciliatario come documento giustificativo.

⁴ Se le circostanze lasciano presumere che il domicilio legale notificato sia soltanto un indirizzo c/o, l'ufficio del registro di commercio può chiedere copie di documenti determinanti quali i contratti di locazione o gli estratti del registro fondiario.

⁵ Oltre all'indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di commercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquidazione o una casella postale.

Art. 118 cpv. 2

² Per l'iscrizione l'ufficio del registro di commercio riprende inalterata la formulazione dello scopo dell'ente giuridico dallo statuto o dall'atto di fondazione.

Art. 119

¹ Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti:

- a. il cognome;
- b. almeno un nome scritto per esteso;
- c. su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d'arte, cognomi d'affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata;
- d. il Comune politico del luogo d'origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;
- e. il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all'estero, la località e lo Stato;
- f. i titoli accademici svizzeri ed esteri equivalenti, se documentati;
- g. la funzione che la persona riveste in seno all'ente giuridico;
- h. il tipo di diritto di firma o l'indicazione che la persona non è autorizzata a firmare;
- i. il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone.

² La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali (art. 24b).

³ L'iscrizione di un ente giuridico in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico deve contenere le indicazioni seguenti se:

- a. il titolare della funzione è iscritto nel registro di commercio:
 1. la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio,
 2. il numero d'identificazione delle imprese,
 3. la sede,

4. la funzione;
- b. il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio:
 1. il nome o la designazione,
 2. se del caso, il numero d'identificazione delle imprese,
 3. l'indicazione che l'ente giuridico non è iscritto nel registro di commercio,
 4. la sede,
 5. la funzione.

⁴ Se una comunione giuridica è iscritta in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico, l'iscrizione deve indicare le persone di cui è composta.

Art. 123 cpv. 2 lett. a, cpv. 3, 4 e 6

² Con la notificazione per l'iscrizione del trasferimento della sede occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. *Abrogata*

³ L'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede è competente di verificare il trasferimento della sede e dei documenti giustificativi secondo il capoverso 2. Informa il registro di commercio presso la sede precedente in merito all'iscrizione da operare.

⁴ L'ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i dati elettronici disponibili nel registro principale in previsione dell'iscrizione del trasferimento della sede. Tali dati sono ripresi nel registro principale nella lingua originale senza procedere a ulteriori verifiche, ma non sono iscritti nel registro giornaliero né pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

⁶ Se nel registro della nuova sede le iscrizioni sono effettuate in una lingua diversa da quella della sede precedente, soltanto i fatti nuovi sono iscritti nella nuova lingua.

Art. 125 cpv. 2

² Se la trasmissione è effettuata elettronicamente, la riservatezza deve essere garantita.

Art. 127 cpv. 2

² Se è notificato il trasferimento della sede di un ente giuridico svizzero all'estero, l'ufficio del registro di commercio lo comunica alle autorità fiscali federali e cantonali nonché all'autorità di prima istanza secondo la legge federale del 16 dicembre 1983⁵ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso.

⁵ RS 211.412.41

Art. 130 cpv. 2

² Se gli enti giuridici partecipanti alla fusione non appartengono tutti al medesimo distretto del registro, la verifica della fusione e di tutta la pertinente documentazione compete all'ufficio del registro di commercio presso la sede dell'ente giuridico assuntore. Tale ufficio del registro di commercio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici trasferenti in merito alle iscrizioni da operare. Gli enti giuridici trasferenti sono cancellati senza procedere a ulteriori verifiche.

Art. 133 cpv. 2

² Se le società partecipanti alla scissione non appartengono tutte al medesimo distretto del registro, la verifica della scissione e di tutta la pertinente documentazione compete all'ufficio del registro di commercio presso la sede della società trasferente. Questo informa gli uffici del registro di commercio della sede delle società assuntrici in merito alle iscrizioni da operare. L'iscrizione nel registro di commercio delle società assuntrici contiene l'indicazione della scissione senza procedere a ulteriori verifiche.

Art. 152 Contenuto delle diffide dell'ufficio del registro di commercio

¹ Nei casi di cui agli articoli 934 capoverso 2, 934a capoverso 2, 938 capoverso 1 e 939 capoverso 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine.

² La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito.

Art. 152a Notificazioni delle diffide dell'ufficio del registro di commercio

¹ Le diffide dell'ufficio del registro di commercio sono notificate come segue:

- a. mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta al domicilio legale dell'ente giuridico; o
- b. secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica.

² La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna al domicilio legale dell'ente giuridico. È pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che l'ente giuridico dovesse aspettarsi una notificazione.

³ La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:

- a. il domicilio legale iscritto dell'ente giuridico non corrisponde più ai fatti e non può essere individuato con debite, ragionevoli ricerche; o
- b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare un onere straordinario.

⁴ La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Art. 153 Decisione

¹ Se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa:

- a. l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione;
- b. il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio;
- c. gli emolumenti;
- d. se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO.

² L'iscrizione deve menzionare la base legale e indicare espressamente che è avvenuta d'ufficio.

³ L'ufficio del registro di commercio non emana alcuna decisione se trasmette il caso al giudice o all'autorità di vigilanza (art. 934 e 939 CO).

Art. 153a–156

Abrogati

Art. 157 Determinazione delle imprese soggette all'obbligo di iscrizione e di modifiche dei fatti iscritti

¹ Gli uffici del registro di commercio ricercano periodicamente:

- a. gli enti giuridici soggetti all'obbligo di iscrizione non iscritti;
- b. le iscrizioni che non corrispondono più ai fatti.

² A tal fine possono chiedere ai tribunali e alle autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di comunicare loro gratuitamente e per scritto informazioni concernenti imprese soggette a iscrizione e fatti che potrebbero motivare un obbligo di iscrizione, di modifica o di cancellazione. Detti tribunali e autorità devono inoltre collaborare all'accertamento dell'identità delle persone fisiche conformemente agli articoli 24a e 24b.

³ Gli uffici del registro di commercio invitano almeno ogni tre anni le autorità dei Comuni o dei distretti a comunicare loro le nuove imprese sorte o le modifiche di fatti iscritti. A tal fine trasmettono un elenco delle iscrizioni concernenti la loro circoscrizione.

⁴ Chiedono agli enti giuridici se i fatti iscritti la cui ultima modifica risale a più di dieci anni sono ancora attuali.

Art. 158 cpv. 1

In relazione alla procedura fallimentare il tribunale o l'autorità comunica all'ufficio del registro di commercio:

- a. la dichiarazione di fallimento;
- b. le decisioni che accordano un effetto sospensivo al ricorso;
- c. le misure provvisionali;
- d. l'annullamento o la conferma della dichiarazione di fallimento da parte dell'autorità di ricorso;
- e. la revoca del fallimento;
- f. la nomina di un'amministrazione speciale del fallimento;
- g. la sospensione per mancanza di attivo;
- h. la riapertura della procedura fallimentare;
- i. la chiusura della procedura fallimentare.

Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento

L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento:
 1. il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale giudice o autorità,
 2. la data e il momento della dichiarazione di fallimento,
 3. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
- b. se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato:
 1. il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato,
 2. la data della decisione,
 3. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
- c. se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento,
 1. il fatto che è nominata un'amministrazione speciale del fallimento,
 2. la data della decisione,
 3. i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento,
- d. se il fallimento è sospeso per mancanza di attivo:
 1. il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo,
 2. la data della decisione di sospensione;
- e. se la procedura fallimentare è riaperta:
 1. il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta,
 2. la data della decisione di riapertura,
 3. in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;

- f. se la procedura fallimentare è chiusa:
1. il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa,
 2. la data della decisione di chiusura.

Art. 159a Cancellazione d'ufficio in caso di fallimento

¹ Un ente giuridico è cancellato d'ufficio se:

- a. in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell'iscrizione secondo l'articolo 159 lettera b o, nel caso di una ditta individuale, è cessato l'esercizio dell'azienda;
- b. la procedura fallimentare è stata chiusa da una decisione emanata dal tribunale.

² L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto che, in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, entro il termine fissato non è stata fatta alcuna opposizione motivata contro la cancellazione o che, nel caso di una ditta individuale, è cessato l'esercizio dell'azienda;
- b. il fatto che la ditta individuale è stata cancellata o, se del caso, il fatto che non è stata cancellata perché prosegue l'attività aziendale.

Art. 160 cpv. 1 e 4

¹ Il tribunale comunica all'ufficio del registro di commercio la concessione della moratoria definitiva o, se del caso, provvisoria e trasmette il dispositivo della sua decisione, sempreché l'articolo 293c capoverso 2 LEP⁶ non preveda la rinuncia alla comunicazione.

⁴ Se la moratoria è sospesa, tale fatto deve essere iscritto nel registro di commercio.

Art. 162 e 163

Abrogati

Art. 164 Reiscrizione

In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le contrarie disposizioni del tribunale.

Art. 165

Abrogato

⁶ RS 281.1

*Titolo prima dell'art. 166***Titolo 7: Conservazione, consegna di atti e qualità dei dati***Art. 166 cpv. 7*

⁷ Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma elettronica non possono essere cancellati. Devono essere conservati dall'ufficio del registro di commercio in modo da impedire che i dati possano essere modificati.

Art. 167 cpv. 1 frase introduttiva

¹ La consegna degli originali in forma cartacea di atti degli uffici cantonali del registro di commercio può essere richiesta per scritto in particolare dalle autorità seguenti:

Art. 169 Qualità dei dati

¹ I sistemi elettronici per il registro giornaliero e il registro principale nonché per le banche dati centrali rispettano le esigenze seguenti:

- a. i dati registrati sono preservati in modo tale da garantirne inalterata la qualità e l'integrità;
- b. il formato dei dati è indipendente da un produttore di determinati;
- c. la salvaguardia dei dati risponde a norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica;
- d. è disponibile la documentazione relativa al programma e al formato;

² I Cantoni e la Confederazione garantiscono i seguenti aspetti funzionali dei loro sistemi elettronici:

- a. lo scambio dei dati tra i diversi sistemi;
- b. la salvaguardia periodica dei dati su un supporto di dati decentralizzato;
- c. la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;
- d. diritti d'accesso ai dati e ai sistemi elettronici;
- e. la salvaguardia dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi;
- f. i provvedimenti da prendere in caso di problemi tecnici dei sistemi elettronici.

³ L'UFRC può disciplinare la procedura dello scambio dei dati, la forma, il contenuto e la struttura dei dati trasmessi in una direttiva. Può inoltre stabilire la forma, il contenuto e la struttura dei dati resi disponibili a terzi.

II

La presente modifica entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr